

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1986 DEL 23/11/2023

O G G E T T O

CONVENZIONE CON L'UNICAMILLUS - SAINT CAMILLUS INTERNATIONAL UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES PER LA FREQUENZA DI TIROCINI CURRICULARI.

Proponente: UOS FORMAZIONE

Anno Proposta: 2023

Numero Proposta: 2043/23

Il Dirigente “UOS Formazione” riferisce:

“L’UniCamillus - Saint Camillus International University of Health Sciences, con sede in Roma, con nota agli atti, ha chiesto la stipula di una convenzione per lo svolgimento di tirocini curriculari al fine di consentire a studenti iscritti, la frequenza delle unità operative/servizi di questa Azienda Ulss.

La normativa che disciplina i tirocini formativi e di orientamento, prevista dall’art. n. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 e sue s.m.i., stabilisce tra l’altro che i tirocini devono realizzarsi sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti promotori delle iniziative di formazione e i datori di lavoro pubblici o privati.

Nella materia ed in particolare per quanto riguarda i tirocini curriculari, in attuazione della suddetta normativa, è stato emanato il D.M. 25 marzo 1998 n. 142 “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’articolo n. 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento”.

La Regione Veneto, a sua volta, ha dato attuazione alla normativa sopra citata adottando la Legge Regionale 13 marzo 2009 n. 3, in particolare l’art. n. 41 e successivamente, con D.G.R. n. 1816 del 07.11.2017, il Regolamento “Disposizioni in materia di tirocini ai sensi dell’art. n. 41 della Legge Regionale 13 marzo 2009 n. 3”.

A livello aziendale le procedure per lo svolgimento del tirocinio in oggetto sono definite dal Regolamento per le frequenze a fini formativi, approvato con deliberazione n. 1992 del 16.12.2020.

Considerato l’interesse dell’Azienda Ulss a collaborare per la formazione di professionisti con l’Ateneo richiedente, si propone la stipula della convenzione il cui contenuto è riportato nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.”

Il medesimo Dirigente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare la convenzione per lo svolgimento di tirocini curriculari con l’UniCamillus - Saint Camillus International University of Health Sciences, con sede a Roma, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di incaricare l’U.O.S. Formazione di predisporre gli atti consenguenti per l’attuazione della presente deliberazione;

3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell'Azienda Ulss;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr.ssa Romina Cazzaro)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI



CONVENZIONE DI TIROCINIO E DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO CURRICULARI

TRA

Il soggetto promotore **UniCamillus - Saint Camillus International University of Health Sciences**, con sede in Roma, Via di Sant' Alessandro n.8, 00131, C.F. 97962900581, P.Iva 15031161001, legalmente rappresentata dal Rettore Giovan Crisostamo Profita, nato a Acquaviva Platani (CL) il 13/08/1960, di seguito anche "UniCamillus", "Università" o "Ateneo",

E

L'Azienda ULSS n. 8 "Berica", con sede e domicilio fiscale in Viale Rodolfi n. 37, 36100 Vicenza C.F - P. IVA: 02441500242, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa **Maria Giuseppina Bonavina**, nata a Palmi (RC) il 19/05/1957, domiciliata, ai fini della presente Convenzione, presso la sede della medesima (di seguito denominata anche "soggetto ospitante").

PREMESSO CHE

- i tirocini curriculari sono disciplinati dall'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 ed il relativo Regolamento del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, emanato con Decreto 25 marzo 1998, n. 142;
- il predetto Decreto Interministeriale n. 142/98 prevede, all'art. 6, che le attività svolte nel corso di tirocini di formazione e di orientamento possono avere valore di credito formativo;
- il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 relativo a "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509" prevede, all'art. 10, comma 5, lettera D, il riconoscimento di attività formative volte ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo;
- il tirocinio curriculare è un'esperienza formativa professionalizzante condotta presso un'azienda, un'associazione o un ente pubblico/privato convenzionato con l'Università;
- il tirocinio curriculare è rivolto agli studenti di UniCamillus - Saint Camillus International University of Health Sciences, iscritti ai Master On line universitari, con l'obiettivo di offrire l'opportunità di conoscere direttamente il mondo del lavoro e di sviluppare le conoscenze acquisite durante il percorso formativo.

VISTO

- La Legge 24 giugno 1997, n. 196;
- il D.M. 25 marzo 1998, n.142;
- il D.M. OTTOBRE 2004, N. 270 ed in particolare l'art. 10, comma 5;
- l'art. 11 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 relativo all'attivazione del tirocinio;
- la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 12.09.2011, n. 24, esplicativa del suddetto Decreto Legge;
- il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 ed in particolare l'art. 7, punto d).

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il soggetto ospitante è disponibile a concordare con il Soggetto Promotore l'accoglienza presso le strutture della propria organizzazione di studenti iscritti al Master nel quadro delle normative citate in premessa.

Il numero dei tirocini sarà comunque determinato dal "soggetto ospitante" sulla base delle effettive disponibilità aziendali di volta in volta verificate.

ART. 2 – FINALITÀ E CONTENUTI DEL TIROCINIO

- a. Il tirocinio curriculare non costituisce rapporto di lavoro.
- b. Durante lo svolgimento del tirocinio curriculare l'attività è seguita e verificata da un Tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico – organizzativo e da un responsabile dell'organizzazione, indicato dal soggetto ospitante.
- c. Per ciascun tirocinante inserito all'interno della struttura del soggetto ospitante, in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del Tutor e del responsabile dell'organizzazione;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nella struttura ospitante;

- le strutture aziendali (Unità operative, servizi e uffici) presso cui si svolge il tirocinio.

Prima dell'inizio di ogni tirocinio, il tirocinante dovrà compilare e far pervenire al soggetto ospitante il modello di richiesta di tirocinio presente sul sito internet Aziendale alla pagina Formazione.

Il progetto formativo, debitamente firmato da chi di competenza e inviato in via formale al soggetto ospitante, rappresenta insieme al modello di richiesta di frequenza una condizione essenziale senza la quale il soggetto ospitante può non concedere l'autorizzazione al tirocinio stesso.

In forza della presente convenzione, la sottoscrizione dei singoli progetti formativi e di orientamento costituisce, a tutti gli effetti, una convenzione tra il soggetto ospitante, il tirocinante e il soggetto promotore non rendendosi quindi necessaria la stipula di un'ulteriore convenzione tra soggetto ospitante, soggetto promotore e tirocinante.

Il tirocinio deve contenere un progetto che non solo ne specifichi i contenuti, i risvolti applicativi più ampi, ma anche le relazioni con la tesi (ad esempio impraticarsi con le metodologie preliminari alla successiva raccolta dei dati oppure raccolta e analisi dei dati su tematiche diverse dalla tesi).

Le ore di tirocinio curriculare non contribuiscono e non possono essere riconosciute per il tirocinio professionalizzante.

ART. 3 – PERMANENZA NELL'ORGANIZZAZIONE

L'accesso alle strutture aziendali del soggetto ospitante è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio curriculare medesimo e solo previa predisposizione del progetto formativo sottoscritto dal soggetto promotore dal soggetto ospitante e dal tirocinante.

ART. 4 – COPERTURE ASSICURATIVE

Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

Resta salvo in tale ultima ipotesi l'esercizio del diritto di rivalsa da parte dell'ente proponente nei confronti del tirocinante qualora sia accertato che il danno è commesso con dolo o colpa grave.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte al di fuori della sede ove si svolge il tirocinio e rientranti nel progetto di tirocinio.

ART. 5 – SICUREZZA E IGIENE

Il soggetto ospitante si impegna altresì a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza ed igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere, fatti salvi quelli previsti nella convenzione di tirocinio con l’Università UniCamillus.

ART. 6 – OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

Durante lo svolgimento del tirocinio curriculare il tirocinante è tenuto a:

- Svolgere le attività previste dal progetto formativo
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

ART. 7 - DURATA E RINNOVO

- a. La presente convenzione produce effetto a partire dalla data di sottoscrizione, ha durata di 3 (tre) anni e sarà rinnovata alla scadenza, previa richiesta formale del soggetto promotore accettata dal soggetto ospitante, per un periodo di ulteriori 2 (due), salvo recesso di una delle parti da comunicarsi mediante PEC, con preavviso di almeno 30 giorni. In caso di recesso, verranno comunque rispettati gli impegni assunti verso gli studenti già iscritti ai Corsi dell’Università.
- b. L’Università e l’Azienda ULSS 8 Berica si impegnano a definire e ad apportare al presente accordo le modifiche ritenute necessarie ai fini del raggiungimento dei rispettivi obiettivi, nel caso di cambiamenti strutturali o di contenuto didattico che le Parti dovranno e vorranno adottare, sulla base di nuove disposizioni normative in materie universitarie e/o di libera professione.

ART. 8 – CODICE ETICO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01

Premesso che UniCamillus ha adottato il Codice Etico e, in conformità ai principi e alle linee guida previste dal D. Lgs. 231/2001, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231 (di seguito “Modello Organizzativo 231”) pubblicati sul sito Internet www.unicamillus.org, l’Azienda ULSS 8 Berica dichiara espressamente di aver preso atto del “Codice Etico e del Modello Organizzativo 231” adottati

dall'Università UniCamillus, e si impegna ad osservare comportamenti conformi ai principi ivi contenuti e in ossequio alle disposizioni e a comunicare altresì ogni e qualsiasi possibile violazione del Codice Etico e del Modello di cui dovesse venire a conoscenza, così come dei protocolli e procedure ad esso connessi, all'Organismo di Vigilanza dell'Università UniCamillus, all'indirizzo e-mail odv@unicamillus.org.

L'Azienda ULSS 8 Berica prende altresì atto che in caso di inosservanza degli impegni di cui alla presente dichiarazione, UniCamillus potrà procedere alla risoluzione della presente Convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fermo restando il diritto al risarcimento dei danni ad essa cagionati.

ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali eventualmente raccolti durante lo svolgimento delle attività e nelle comunicazioni tra le parti, sono trattati ai sensi del D. Lgs. 101/2018 e del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”).

Il titolare del trattamento, dei dati personali eventualmente raccolti durante lo svolgimento delle attività relative alla presente Convenzione, è UniCamillus - Saint Camillus International University of Health Sciences, con sede legale in Via di Sant’Alessandro 8, 00131 - Roma. L'Università ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), che può essere contattato alla seguente e-mail: rpd@unicamillus.org.

Le parti si obbligano reciprocamente a trattare con riservatezza i dati e le informazioni trasmesse o delle quali venissero in possesso nell’espletamento di quanto previsto nel presente accordo; a non divulgare e a non utilizzare tali dati e informazioni per scopi diversi da quelli convenuti e funzionali all’espletamento dell’oggetto di cui alla presente Convenzione.

ART. 10 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

- a. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall’interpretazione e dall’applicazione del presente accordo.
- b. Qualora si verifichi una qualsivoglia controversia in relazione all’interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, le Parti si obbligano, prima di dare inizio a procedure contenziose, a valutare in buona fede e con spirito collaborativo l’utilità di assoggettare la controversia a procedura conciliativa al fine di giungere ad un accordo amichevole che definisca la controversia.
- c. Qualora la procedura fallisca, si ricorrerà in giudizio per il quale sarà competente il Foro di VICENZA.

ART. 11 - DISPOSIZIONI FINALI

- a. La presente convenzione, di cui la premessa è parte integrante, abroga e sostituisce ogni intesa

intervenuta in precedenza tra le Parti, sia scritta sia verbale. Nessun accordo che ne estenda o modifichi qualsiasi termine o clausola sarà vincolante per le Parti se non riportato per iscritto ed espressamente accettato da entrambe.

- b. Malgrado quanto sin qui regolato, niente esclude le eventuali responsabilità che ogni Parte potrebbe avere nei confronti dell'altra, per quanto con dolo da una delle due Parti possa essere stato diffuso prima della data di stipula della presente convenzione.
- c. Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241/1990.

Università UniCamillus
Il Rettore
Giovan Crisostamo Profita

Azienda ULSS 8 Berica
Il Direttore Generale
Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina
